

## **BGer 2C\_329/2016 vom 28. April 2016**

Bundesgericht, 2016-04-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_329\\_2016](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_329_2016)

FR: TF 2C\_329/2016 du 28 avril 2016

IT: TF 2C\_329/2016 del 28 aprile 2016

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).

#### **E. 2.1**

La ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva procedere. Tale imprecisione non le nuoce se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile ( DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382; 133 I 300 consid. 1.2 pag. 302 con rinvii).

#### **E. 2.2**

Ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è escluso contro decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

La ricorrente, cittadina italiana, può, di principio, appellarsi all'Accordo, concluso il 21 giugno 1999, tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa (cfr. art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC, rispettivamente art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC), senza che l'art. 83 lett. c n. 2 LTF le sia opponibile ( DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179). Diretto contro una decisione finale emessa da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e presentato tempestivamente ( art. 100 cpv. 1 LTF ) da una persona legittimata ad agire ( art. 89 cpv. 1 LTF ) il gravame è, quindi, di regola, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

#### **E. 2.3**

Nel caso specifico non si potrà invece tenere conto dei documenti acclusi al ricorso, cioè le copie dei contratti di lavoro sottoscritti il 7 aprile 2016 e il 3 novembre 2009 nonché la dichiarazione del 7 aprile 2015. Nella misura in cui sono posteriori alla sentenza impugnata gli stessi sono dei cosiddetti nova in senso proprio e sfuggono pertanto ad un esame di merito ( DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg.). In quanto precedenti la sentenza impugnata essi non sono invece accompagnati da una motivazione che ne giustifichi una produzione solo davanti al Tribunale federale ( art. 99 cpv. 1 LTF ).

#### **E. 3.1**

Nella sentenza impugnata il Tribunale cantonale ha spiegato perché l'insorgente non poteva più essere considerata una lavoratrice ai sensi degli art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC (da anni

non svolgeva più un'attività lavorativa, se non a titolo accessorio e marginale), perché non poteva fruire di un permesso senza attività lucrativa ai sensi degli art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC (siccome era priva di mezzi finanziari propri) o dell' art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC (poiché non aveva maturato un diritto alla pensione e non era colpita da inabilità permanente al lavoro). Esaminando poi il caso dal profilo del diritto interno, la Corte cantonale ha rilevato che l'interessata adempiva le condizioni di revoca del permesso di cui all'art. 62 lett. e LStr (RS 142.20), dato che da anni dipendeva dall'aiuto sociale: ella beneficiava infatti di prestazioni assistenziali dal mese di ottobre 2008, che avevano raggiunto la somma di fr. 104'500.-- nel febbraio 2016, e le percepiva tuttora. Inoltre malgrado avesse affermato di essere in trattative per ottenere un impiego, non aveva fornito alcun elemento concreto che permetteva di sperare in un cambiamento a breve o medio termine, oltre al fatto che non poteva nemmeno contare su garanti solvibili. Infine i giudici cantonali sono giunti alla conclusione che il provvedimento litigioso rispettava il principio della proporzionalità. Sebbene il suo soggiorno in Svizzera era di media durata, l'interessata non poteva definirsi integrata: essa aveva lavorato solo per un breve periodo e dal 2008 era a carico della pubblica assistenza. Un suo rientro nella vicina Penisola, dove aveva vissuto sino all'età di 45 anni prima di venire in Svizzera e dove possedeva i suoi principali legami culturali, sociali e familiari (in particolare vi risiedevano due dei suoi figli), non era pertanto atto a compromettere un suo reinserimento sociale e professionale.

### **E. 3.2**

La ricorrente non rimette in discussione la sentenza impugnata riguardo al fatto che nulla può dedurre dall'Accordo sulla libera circolazione, rispettivamente che sono adempiute in concreto le condizioni poste dall'art. 62 lett. d LStr che permettono di revocare un'autorizzazione di soggiorno. In merito a questi aspetti, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (cfr. sentenza cantonale pag. 3 segg. consid. 2 e 3).

### **E. 3.3**

La ricorrente si limita ad affermare di non essere più a carico della pubblica assistenza dall'11 aprile 2016, avendo trovato da tale data un lavoro che le permette, cumulato ad altri impieghi, di provvedere al proprio sostentamento e di essere ora in grado di estinguere i propri debiti. Senonché, come illustrato in precedenza (cfr. consid. 2.3), dette affermazioni si fondano su fatti posteriori alla sentenza qui impugnata e non possono di conseguenza essere presi in considerazione.

### **E. 3.4**

Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell' art. 109 LTF .

### **E. 4**

Le spese giudiziarie vengono addossate alla ricorrente, soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).